



**Comune di
Castiglione d'Orcia**

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 24 del 29-04-2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO

L'anno Duemilaquattordici, addì Ventinove del mese di Aprile alle ore 17:30 nella Residenza Municipale, adunatosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti nei termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
SAVELLI FABIO	Sindaco	SI
GIUBBILEI DANIELE	Consigliere	NO
SIMONETTI GIULIANO	Consigliere	SI
RUSTICI CINZIA	Consigliere	NO
ROSSI ALICE	Consigliere	SI
ROSSI FABIO	Consigliere	SI
DINETTI ARTURO	Consigliere	NO
BARNI ALESSANDRO	Consigliere	SI
ROVETINI FEDERICO	Consigliere	SI
BARNI FRANCESCO	Consigliere	NO
FAVATI LUCIANO	Consigliere	NO
FERRETTI RICCARDO	Consigliere	SI
CERETTI FLAVIA	Consigliere	SI
STEFANIA		


E' presente l'Assessore non consigliere Vagaggini Marco.
E' presente l'Assessore non consigliere Franchetti Antonio
E' presente l'Assessore non consigliere Valenti Andrea.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Rondoni


Il Dott Savelli Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i Sig.ri Consiglieri a discutere sull'argomento in oggetto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Dott. Fabio Savelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Emanuela Rondoni



Attestato di pubblicazione.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione.

X E' stata affissa all'Albo on line di questo Comune il 19-05-2014 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Emanuela Rondoni



X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

X diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,(art.134, D.Lgs.n.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Emanuela Rondoni



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO”** presentata dal Responsabile Area Contabile SIMONA FRANCHETTI

Il Sindaco ha messo ai voti la proposta con il seguente risultato:

presenti e votanti	n.	08
voti favorevoli	n.	08
voti contrari	-	--

Visto l'esito della votazione, ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione avente per oggetto: **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO”** nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, facendo proprie le motivazioni della medesima proposta.
- con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134. c.4 del D.Lgs.267/2000.

Allegati: - proposta di deliberazione



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Area Contabile •

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rif. n° PRDC - 18 - 2014

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTA la Legge 147/2013;

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto 19 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 302 27/12/2013 con il quale viene differito al 28/02/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

VISTO il Decreto 13 febbraio 2014, pubblicato nella G. U. n. 43 del 21-2-2014 con il quale viene differito al 30/04/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 2 del 10/01/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico del Servizio di cui in epigrafe

PREMESSO che:

- i Comuni, in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;
- per la nostra Amministrazione, in un periodo di grave e pesante crisi economica, sia per le imprese che per le famiglie, è necessario valutare con attenzione le esigenze dei cittadini;

VALUTATO che per rispondere adeguatamente alle suddette esigenze, è necessario prevedere forme di rateizzazione, in grado di dilazionare gli importi dovuti in un arco temporale consono alle esigenze delle persone fisiche e delle persone giuridiche in rapporto alle esigenze di bilancio dell'Amministrazione comunale;

TENUTO CONTO che i regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.82/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82/2012;

PROPONE

- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la Concessione di Rateizzazioni di Pagamento;
- di dare atto che il predetto regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Castiglione d'Orcia, li 23-04-2014

Il Responsabile Area Contabile
SIMONA FRANCHETTI





**Comune di
Castiglione d'Orcia**
(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia

• Area Contabile •



**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Rif. n° PRDC - 18 - 2014

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Castiglione d'Orcia, li 23-04-2014

**Il Responsabile
Area Contabile
SIMONA FRANCHETTI**







**Comune di
Castiglione d'Orcia**
(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Area Contabile •

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Rif. n° PRDC - 18 - 2014

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Castiglione d'Orcia, li 24-04-2014

**Il Responsabile
Ufficio Ragioneria**
Simona FRANCHETTI





Comune di
Castiglione d'Orcia
(Provincia di Siena)



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 24 del 29-04-2014)

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

ART. 3 – CRITERI DI CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO

ART. 4 – MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

ART. 5 – INTERESSI

ART. 6 – DOMANDA DI CONCESSIONE

ART. 7 – PROCEDIMENTO

ART. 8 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

ART. 9 – NORME IN CONTRASTO

ART.10 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria scaturiti da accertamento o liquidazione di entrate comunali.
2. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in caso di oggettiva e documentata e temporanea difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi per opera del Responsabile del Servizio

ART. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.
2. A titolo meramente esemplificativo le motivazioni e la documentazione di cui al comma precedente può essere rappresentata dalle seguenti situazioni:
 - *persone giuridiche*: documenti aziendali (verbali degli organi amministrativi e/o societari) da cui è possibile rilevare l'avvenuta dichiarazione di stato di crisi aziendale, imputabile ad eventi di carattere transitorio, quali situazione temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, sussistenza di personale in CIGS ed ogni ulteriore elemento utile per comprovare la temporanea carenza di liquidità finanziaria, qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1;
 - *persone fisiche*: documentazione utile a comprovare la precaria situazione reddituale conseguente a condizione lavorativa (CIGS, mobilità, occupazione con istituti giuridici attinenti al lavoro flessibile), situazione familiare (malattie di componenti il nucleo familiare o qualunque altro evento che coinvolga i componenti di detto nucleo familiare che possa pregiudicarne la stabilità finanziaria), e/o situazioni sopravvenute che determinino una imprevista e temporanea situazione di difficoltà finanziaria (quali, ad esempio, la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta nel ruolo coattivo o nella lista di carico coattiva, e/o altre spese impreviste, purché adeguatamente documentate), modello I.S.E.E. che dimostri l'obiettiva difficoltà a far fronte al pagamento del tributo in un'unica soluzione, qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

ART. 3 CRITERI DI CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO

1. Per i debiti di natura tributaria ed extratributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, rateizzazioni dei pagamenti dovuti.
2. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni;
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni del pagamento di singole rate;
4. Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
5. Il responsabile del servizio attiverà la procedura di riscossione coattiva entro 60 giorni dalla scadenza della rata non pagata o , nel caso in cui il debito sia garantito da cauzione, chiederà la liquidazione dell'intero debito residuo, al soggetto fideiussore.

6. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
7. In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

ART. 4 MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma, maggiorato degli interessi, **con un importo minimo della rata di €. 50,00**, così determinate:
 - a. fino a € 150,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da €. 150,01 a €. 1.200,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - c. da €. 1.200,01 a €. 10.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
 - d. oltre €. 10.000,01 fino ad un massimo di 36 rate mensili, subordinando il pagamento alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione che copra l'importo totale, comprensivo di interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata;
2. L'ufficio stabilirà numero e scadenza delle rate entro i limiti di cui al comma 1.
3. L'importo delle singole rate é arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 5 INTERESSI

1. Sulle somme il cui pagamento é stato dilazionato e/o rateizzato, si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 13 del vigente Regolamento Generale per la Discipline della Entrate Comunali.
2. Gli interessi, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente;
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento, ovvero copia dello stesso, da cui scaturisce il debito tributario;
 - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;
 - d) dichiarazione I. S. E. E. (indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
3. La rateizzazione non può essere concessa al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, sempre con riferimento al nucleo familiare del richiedente:
 - valore ISEE superiore ad euro 18.000,00;
 - titolarità di beni mobili registrati e natanti con valore complessivo di mercato, desumibile da riviste specializzate, superiore ad euro 10.000,00, al netto di eventuali debiti residui di finanziamento.
4. Le ditte dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato.

ART. 7 PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dei Tributi;
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto al beneficio della rateizzazione del debito.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale, adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento, ed al concessionario della riscossione per quanto di competenza.

ART. 9 NORME IN CONTRASTO

1. Nelle more di adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.





*Comune di
Castiglione d'Orcia*
(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Area Contabile •

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 24 del 29-04-2014

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO**

Con la presente si certifica che l'atto in oggetto è stato affisso all'Albo Pretorio Informatico di questo Ente dal 19-05-2014 al 03-06-2014 con numero di Registro Generale di Albo **2014000474**.

Castiglione d'Orcia, li 19-05-2014

Il Messo Comunale
Luca Vagaggini

